

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1711 del 29 settembre 2014****Indirizzi preliminari per l'espletamento delle procedure concorsuali**Individuazione dei servizi oggetto di gara

La gara avrà per oggetto tutti i servizi ferroviari attualmente svolti nella regione Veneto di cui all'art. 9 del D.Lgs. 422/1997 per circa treni*km 14.826.593 (dati del progetto di orario cadenzato approvato con DGR n. 2842 del 28.12.2012), che potranno variare a seguito delle ulteriori VCO che saranno attivate all'atto della pubblicazione della gara.

L'ambito territoriale regionale, nella sua unitarietà (con esclusione della linea Adria – Mestre oggetto, peraltro, di disciplina specifica ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 422/1997) viene ritenuto il bacino di riferimento ottimale per la programmazione e lo svolgimento dei servizi oggetto di prossima gara, tale da consentire le necessarie economie di gestione e l'accrescimento degli standard qualitativi, dei livelli di efficacia, di ammodernamento e di investimento, anche in rapporto al servizio già svolto negli ultimi anni dal gestore Trenitalia S.p.A. nel medesimo ambito territoriale.

Quantificazione economica del corrispettivo dei servizi oggetto di gara

Il valore economico dei servizi oggetto di gara sarà oggetto di successivi provvedimenti, sulla scorta delle risultanze progettuali che saranno effettuate da Sistemi Territoriali S.p.A.

Ai fini di una prima valutazione, puramente indicativa, il valore economico relativo al corrispettivo dei servizi è stimato in € 142.100.000,00 (IVA esclusa), oltre alle Variazioni in Corso d'Orario che potranno intervenire.

Durata del nuovo affidamento

La durata del servizio messo a gara è indicata in anni 10, con eventuale proroga di ulteriori 5 anni. L'art. 4 paragrafo 4 del Reg. (CE) 1370/2007 prevede che la durata massima di un contratto di servizio pubblico è pari a “.....quindici anni per i servizi di trasporto di passeggeri per ferrovia o altri modi di trasporto su rotaia”. Il medesimo art. 4, paragrafo 4, consente, se necessario, una proroga pari al 50% della durata del contratto di servizio pubblico tenendo conto dell'ammortamento dei beni.

Vista la previsione di durata massima consentita, si ritiene quindi che un affidamento che, comprensivo di proroga, abbia durata pari a 15 anni risponda, da un lato, all'esigenza del gestore di garanzia di stabilità contrattuale in ragione dell'entità dei beni da fornire e del relativo ammortamento e dall'altro, all'esigenza espressa anche dalla normativa europea di evitare la chiusura del mercato che contratti di lunga durata possono comportare, con conseguente riduzione degli effetti positivi della pressione della concorrenza.

Messa a disposizione del materiale rotabile di proprietà regionale.

All'impresa ferroviaria che risulterà vincitrice dalla gara, all'atto dell'avvio dei servizi assegnati con la medesima gara sarà messo a disposizione il materiale rotabile di proprietà regionale, pari a n. 20 convogli come segue:

n. 4 convogli a trazione elettrica con capacità non inferiore a 750 posti complessivi;

n. 16 convogli a trazione elettrica con capacità non inferiore a 450 posti complessivi.

L'art. 86 della L.R. 1/2008 al comma 2 prevede, infatti, che “Il materiale rotabile di cui al comma 1 - oggetto di acquisto - è messo a disposizione del gestore del servizio aggiudicatario delle procedure concorsuali per l'espletamento dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale nei termini e con le modalità che sono indicate dalla Giunta regionale”.

Detti convogli, finanziati con il contributo regionale, dovranno essere utilizzati esclusivamente per i servizi di trasporto pubblico regionale disciplinati dal Contratto di servizio con il gestore e come tali dovranno essere assoggettati alle disposizioni riguardanti il servizio pubblico di linea, contenute nella L.R. n. 25/1998 e s.m.i..

Garanzia da parte del nuovo gestore circa la qualità del materiale rotabile con impegno ad operare il mantenimento di un'età media non elevata nel corso della gestione

Il nuovo gestore dovrà garantire la messa in esercizio di materiale rotabile di nuova immatricolazione, secondo le percentuali che verranno stabilite all'esito delle valutazioni tecniche, con l'intento di perseguire l'incentivazione, attraverso la stessa gara, della riduzione dell'età media della flotta ferroviaria, rispetto ai valori attuali.

Si chiede, inoltre, al gestore l'impegno a mantenere, nel corso della gestione, un'età media non elevata del parco rotabile, prevedendo la sostituzione, nel corso dell'affidamento, del materiale più vecchio quando supera un'età massima che dovrà essere indicata nelle specifiche di gara.